

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate.

Preso atto che il Ministero dell'Interno con suo Decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:

- a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
 - i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
 - i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;
 - i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
- d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
 - alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
 - alberghi diurni e bagni pubblici;
 - asili nido;
 - convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
 - colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
 - corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge;
 - giardini zoologici e botanici;
 - impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
 - mattatoi pubblici;
 - mense, comprese quelle ad uso scolastico;
 - mercati e fiere attrezzati;
 - parcheggi custoditi e parchimetri;
 - peso pubblico;
 - servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
 - spurgo di pozzi neri;
 - teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
 - trasporti di carne macellate;
 - trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;

- uso di locali adibiti stabilmente e esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

Visto l'art. 14, comma 1 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 il quale disponeva che dal 1990 la copertura del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36%.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 23/12/1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

Rilevato che l'art. 172 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegate al bilancio annuale di previsione tra l'altro "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi".

Richiamata la deliberazione C.C. n. 24 del 16/07/2013 ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate – Modifica – Approvazione".

Individuati, nell'ambito del D.M. 31/12/1983, i servizi pubblici a domanda individuale di questo Comune, con le eccezioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del D.L. 22/12/1981 n. 786 convertito con modificazioni nella legge 26/02/1982 n. 51.

Visti gli allegati prospetti relativi ai singoli servizi nei quali risultano, per ciascuno di essi:

- le spese previste per l'anno 2024 con riferimento ai singoli servizi e interventi di bilancio;
- i proventi totali, derivanti da tali tariffe o da contribuzioni specificamente destinate, così come risultano nella parte entrate del bilancio 2024;
- le tariffe che si intendono approvare per l'anno 2024.

Visto, altresì, il prospetto riassuntivo dal quale emerge la previsione di copertura del costo complessivo dei servizi stessi.

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 57 del 06.06.2013 ad oggetto: "Tariffe servizi scolastici – Aggiornamento anno 2013";
- G.C. n. 100 del 19/11/2013 ad oggetto: "Tariffe servizi scolastici – Integrazione deliberazione G.C. n. 57/2013";
- C.C. n. 11 del 08/04/2014, esecutiva ad oggetto: "Istituzione servizio a domanda individuale di pre e post scuola";
- G.C. n. 52 del 09.06.2015 ad oggetto: "Servizi scolastici – Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura per l'anno 2015";
- G.C. n. 35 del 10.03.2016 ad oggetto: "Servizi scolastici – Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura per l'anno 2016";
- G.C. n. 16 del 31.01.2017 ad oggetto: "Servizi scolastici – Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura per l'anno 2017";
- G.C. n. 101 del 14.11.2017 ad oggetto: "Servizi scolastici – Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura per l'anno 2018";
- G.C. n. 113 del 20.11.2018 ad oggetto: "Servizi scolastici – Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura per l'anno 2019";
- G.C. n. 67 del 07.07.2022 ad oggetto: "Servizi scolastici – Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura per l'anno 2022".

- G.C. n. 17 del 23.03.2023 ad oggetto: “Servizi scolastici – Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura per l’anno 2023”.
- G.C. n. 70 del 09.11.2023 ad oggetto: “Servizi scolastici – Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura per l’anno 2024”.

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16.05.2024 questa Amministrazione ha fornito gli indirizzi in merito alla concessione del “servizio di refezione scolastica 2024-2027”, adeguando lo stesso alle reali condizioni di mercato, ferme al 2018 per quanto riguarda il servizio in scadenza, al fine di renderlo maggiormente appetibile agli operatori economici, anche in considerazione del limitato numero di pasti serviti, che si è ridotto costantemente negli ultimi anni.

Preso altresì atto che nonostante gli accorgimenti adottati, la gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica è andata deserta, come risulta dalla Determina dell’Area Amministrativa Contabile Tributi n. 102 del 02.07.2024 di presa d’atto, in quanto la gara è stata svolta su delega dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Centrale di committenza nonché soggetto aggregatore, di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 (convertito in Legge 89/2014), come da Delibera ANAC n. 643/2021.

Preso altresì atto che a seguito di ripubblicazione della gara e aggiudicazione della stessa, è emerso che ha partecipato un solo operatore economico, con un ribasso del 1% sulla base d’asta.

Ciò premesso, stante l’esito di cui sopra si ritiene necessario adeguare le tariffe per del buono pasto Sc. Elementare e dell’Infanzia, al fine di mantenere lo stesso alle condizioni attuali (cottura del primo in loco per entrambi i plessi).

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 circa la regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei servizi interessati.

Ad unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, l’aggiornamento delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale (Servizi Scolastici) per l’anno 2024 (Allegato 1).
2. Di stabilire che le tariffe dei servizi così determinati, decorreranno dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025.
3. Di dare, altresì, atto che per i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti per l’esercizio del bilancio 2024 ammontano come risulta dal prospetto riepilogativo agli atti (Allegato 2), raggiungendo nel complesso di tutti i servizi la percentuale di copertura entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.